



CONVENZIONE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA REGIONALE DI PREVENZIONE, CONTRASTO E PRESA IN CARICO DELLE SITUAZIONI DI MALTRATTAMENTO, ABUSO E SFRUTTAMENTO SESSUALE DI MINORI, DGR N. 4055/09.

L'anno duemila....., addì del mese di in Venezia, presso la sede della Direzione per i Servizi Sociali, Dorsoduro 3493, sono presenti i Signori:

-..... nato a il, domiciliato come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, a quant'infra autorizzato con provvedimento n. del

- nato a il, domiciliato come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza di, con sede in codice fiscale(nel caso di Ente pubblico: a quant'infra autorizzato con provvedimento n.....del.....; nel caso di associazione o quant'altro: costituita mediante atto del notaio, registrato in al n.).

Le parti, come sopra costituite, premettono quanto segue:

- che con provvedimento n. 4031 in data 30 dicembre 2002, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il "Progetto Pilota regionale di prevenzione, contrasto e presa in carico delle situazioni di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale di minori. Istituzione dei centri terapeutico riabilitativi a livello provinciale o interprovinciale, in attuazione di quanto previsto dalla L. 269/98 e dal Decreto n. 89/2002" ;
- che con provvedimenti n. 4236/03 e n. 4245/03, è stata approvata la graduatoria dei centri terapeutico-riabilitativi a livello provinciale-interprovinciale, affidando l'incarico per la loro realizzazione a n. 5 centri, di seguito denominati centri provinciali/interprovinciali di cura e protezione dei bambini, ragazzi e delle loro famiglie, DGR 2416/08;
- che con i medesimi provvedimenti si dà atto che la titolarità del progetto è affidata alla Regione del Veneto - Direzione per i Servizi Sociali, e che detto progetto sarà realizzato mediante la collaborazione con i 5 centri individuati.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

La Regione del Veneto, Giunta Regionale, come sopra rappresentata, conferisce a....., con sede in che come sopra rappresentata accetta, l'incarico di proseguire la realizzazione del progetto pilota regionale di contrasto all'abuso e sfruttamento sessuale, finalizzato al perseguimento degli obiettivi, all'espletamento delle iniziative, delle attività con le modalità operative e le linee progettuali esplicitate nella Dgr n. 4031/02 e relativi allegati, Dgr n. 4236/03 e DGR n..... .

ART. 2

La prosecuzione dell'attività del centro di cura e protezione provinciale/interprovinciale diurno è stabilita dalla comunicazione del legale rappresentante dell'Ente (Soggetto)..... più volte richiamato.

ART. 3

Il recesso dalla presente convenzione può avvenire da parte della Regione del Veneto a seguito di inadempienze dell'affidataria su quanto stabilito dalla presente convenzione e da parte dia seguito di inadempienze dell'affidante.

Esso può avvenire comunque su accordi delle parti.

ART. 4

Per il proseguimento delle attività inerenti il centro di cura e protezione diurno provinciale/interprovinciale, oggetto della presente convenzione approvata con DGR n.....del....., la Regione del Veneto ha riconosciuto e impegnato a favore diper l'anno 2010 la somma pari ad €=, destinata alle "attività generali e di rete", e la somma pari ad €.....=, destinata alle prestazioni effettivamente erogate nell'ambito degli "Interventi di assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abuso e della loro famiglia" e rendicontate semestralmente con allegata la documentazione richiesta alla Direzione Regionale dei Servizi Sociali, come previsto e regolato dalla DGR n.....del..... .

ART. 5

La Regione del Veneto si impegna a versare le somme stanziare con il sopra richiamato provvedimento, con le modalità già evidenziate nella DGR citata e precisamente: per la somma destinata alle "attività generali e di rete" pari ad €.....:

il 50% dell'importo a seguito della firma della convenzione, e subordinatamente alla comunicazione alla Direzione Regionale dei Servizi Sociali, da parte dell'ente gestore del Centro, della prosecuzione delle attività;

- il restante 50% a seguito della trasmissione di una relazione dettagliata sulle attività e di una rendicontazione delle spese entro il 29 febbraio 2012;

per la somma relativa agli “Interventi di assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abuso e della loro famiglia” pari ad €.....:

- ogni centro dovrà trasmettere una rendicontazione semestrale delle prestazioni con allegata la documentazione richiesta, rispettivamente entro il 30 luglio 2011 ed entro il 29 febbraio 2012.

ART. 6

Il titolare del progetto si impegna inoltre a predisporre una puntuale relazione, sull’andamento complessivo del progetto e nella quale vengono inoltre dettagliati i seguenti punti:

- gli atti formali (convenzioni, accordi di programma, documenti d’intenti, progetti comuni d’intervento, ...) stipulati con le aziende Ulss, gli enti locali, le scuole, il privato sociale, l’associazionismo ed altri soggetti (allegare testi sottoscritti);
- l’elenco nominativo dei professionisti e degli operatori coinvolti nelle attività del Centro;
- il numero di minori d’età e delle loro famiglie prese in carico dal Centro;
- la natura e la quantità degli interventi terapeutici e riabilitativi realizzati dal Centro;
- la natura e la quantità delle attività di informazione e formazione (realizzazione di convegni e seminari; relazioni a convegni e seminari, realizzazione e partecipazione a corsi formativi e di aggiornamento, pubblicizzazione sui mass media, diffusione di materiale informativo, ecc...) realizzate dal Centro;
- le intese ed i rapporti di collaborazione con l’Osservatorio Regionale Politiche Sociali per la gestione e manutenzione della Banca dati regionale sui minori maltrattati ed abusati;
- gli strumenti adottati ed i risultati ottenuti con le attività di monitoraggio e di valutazione degli interventi.

ART. 7

In caso di inerzia o grave carenza dei report semestrali, la Giunta Regionale potrà ridurre o revocare il finanziamento al progetto.

Il titolare del centro si impegna inoltre a partecipare al gruppo di lavoro previsto nella Dgrche verrà periodicamente attivato e che oltre a monitorare le attività e le relative tariffe, come da Dgr n. 4575/07 e DDR n. 30/08, dovrà occuparsi della determinazione delle Linee guida per gli operatori dei centri, come da DGR 2416/08.

ART. 8

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile.

ART. 9

In caso di controversie le parti eleggono quale foro competente quello di Venezia.

ART. 10

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente con le premesse, articolo per articolo e sottoscritto dalle parti.

Per la Regione del Veneto

.....

Per

.....